

CITTA' DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria

Approvato dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 maggio 2013

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43 del 16/12/2013

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria di Poggiardo a persone.

Art. 2 Criteri per la concessione della cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Poggiardo può concedere la cittadinanza onoraria a persone non iscritte nell'anagrafe del Comune, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Poggiardo o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera.
2. Il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione negati o non riconosciuti.
3. Il Comune riconosce altresì quali cittadini onorari, fino al raggiungimento della maggiore età, i minori nati in Italia e residenti a Poggiardo che non siano in possesso della cittadinanza italiana. Il Comune informa i diciottenni stranieri iscritti all'anagrafe, che siano nati e residenti ininterrottamente in Italia, della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana facendone domanda prima di compiere i diciannove anni.

Art. 3 Modalità di concessione della cittadinanza onoraria

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, anche su proposta di un Assessore, di un Consigliere comunale, di enti, associazioni o istituzioni.
2. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 può altresì essere avanzata da un terzo dei Consiglieri.
3. Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai precedenti commi 1 e 2 il Consiglio comunale si esprime con atto di indirizzo. La proposta è approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. La cittadinanza onoraria di cui al comma 3 dell'art. 2 è concessa d'ufficio ed è conferita dal Sindaco agli interessati con le modalità di cui al successivo comma 5, previa informazione del Consiglio comunale.
5. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
6. Nei casi di concessione della cittadinanza previsti dal comma 1 dell'art. 2, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 la cittadinanza onoraria si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata dall'insignito o da chi ne esercita la tutela legale.

Art. 4 Revoca della cittadinanza onoraria

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio.

Art. 5 Istituzione dell'albo dei cittadini onorari

1. È istituito l'albo dei cittadini onorari di Poggiardo, nel quale sono iscritti coloro cui è stata concessa la cittadinanza onoraria. L'iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza.
2. In testa all'elenco sono riportati i nomi dei cittadini onorari di Poggiardo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il registro è tenuto a cura del responsabile dei Servizi demografici.